

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

La Regione Toscana rappresentata dal Assessore Vittorio Bugli, domiciliato per la sua carica in Firenze, piazza duomo 10, il quale interviene in forza del decreto del Presidente n. 179 del 14 ottobre 2015, nella presente convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 9 aprile 2018, di seguito Regione;

E

la Città Metropolitana di Firenze rappresentata dal Presidente (o suo delegato)....domiciliato per la sua carica in.....,il quale interviene nel presente atto in forza del proprio decreto ....con il quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Premesso che:

- tra la Regione Toscana, le province, la Città Metropolitana di Firenze e le OO.SS. in sede di Osservatorio regionale del 13 novembre 2015, si è convenuto che il personale di polizia provinciale rimanesse nella dotazione organica provinciale e che la Regione supportasse finanziariamente le province e la Città Metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino;
- le Province esercitano le funzioni di polizia amministrativa tramite l'istituzione del Corpo di Polizia provinciale (art. 2 della l.r. 12/2006 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale");
- la Polizia provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni che sono state trasferite alla Regione;
- la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della citata l.r. 22/2014, dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e dell'articolo 13 ter, comma 4 bis della l.r. 3/1994 nonché dell'articolo 23, comma 3, secondo periodo della l.r. 88/1998 incentiva con specifiche risorse lo svolgimento dei compiti di vigilanza nelle materie della caccia, della pesca e della viabilità regionale;
- è necessario stipulare una convenzione per regolare i rapporti fra la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze ;

si conviene quanto segue:

### Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana riconosce alla Città Metropolitana di Firenze un contributo finalizzato a garantire lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015 e secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

### Art. 2 Attività di vigilanza incentivate

1. La Città metropolitana di Firenze assicura con le modalità di cui agli articoli 3 e 4, lo svolgimento, tramite la polizia provinciale, dei compiti di vigilanza nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015 con particolare riferimento alle seguenti:

- a) vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la conservazione, riconsegna o distruzione dei beni sequestrati o confiscati anche da altri corpi di Polizia; in quest'ultimo caso deve essere inviata specifica richiesta formale da parte della competente struttura della Giunta Regionale che provvederà anche a sostenere i costi di smaltimento;
- b) coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e delle guardie ambientali volontarie (GAV) di cui all'articolo 51, comma 1, lett. f) della l.r. 3/1994 se attivate con le convenzioni di cui alla LR 30/2015 e degli altri organi competenti all'accertamento ai sensi dell'articolo 51, comma 1 della l.r. 3/1994 per le attività di vigilanza coordinata e di attuazione degli interventi di cui alla lett. c) e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- c) coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;
- d) attuazione degli interventi di controllo nelle riserve naturali regionali ai sensi della DGR 616/2017 integrata con la DGR 1436/2017;
- e) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia e per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;
- f) espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità regionale.

### Art. 3

#### Interventi di controllo nelle riserve naturali regionali

1. Le modalità di svolgimento degli interventi di controllo nelle riserve naturali regionali ai sensi della DGR 616/2017, così come integrata dalla DGR 1436/2017, di cui all'articolo 2, lettera d), sono definite da un gruppo di lavoro tecnico al quale partecipano i comandanti delle polizie provinciali coinvolte negli interventi e, per la Regione Toscana, il responsabile del settore Tutela della natura e del mare e il responsabile del settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare.

### Art. 4

#### Verifica periodica

1. Periodicamente saranno svolte delle sedute di verifica da convocarsi da parte dei dirigenti dei settori regionali competenti con cadenza almeno trimestrale o tutte le volte che si renda necessario, anche su richiesta di un Comandante. A tali verifiche partecipano i Comandanti delle Polizie Provinciali o loro delegati. Nel corso di tali verifiche viene discusso il report del periodo precedente, redatto da ogni singola Polizia e la corretta applicazione della normativa vigente per ottimizzare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e).

### Art. 5

#### Obblighi delle parti

1. La Città metropolitana di Firenze si impegna a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all'articolo 2 e a trasmettere per le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e) alla Regione Toscana una relazione dettagliata entro il 30 aprile, il 30 settembre, il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Per l'attività di cui all'articolo 2, lettera f) la Città metropolitana di Firenze predispone un rapporto annuale da parte degli uffici delle polizie provinciali che illustra le singole azioni effettuate sulla viabilità regionale con particolare riferimento ai presidi stradali disposti nell'ambito dei cantieri stradali ove richiesto dagli uffici regionali.

3. La Città metropolitana di Firenze si impegna inoltre a destinare alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, lettera f), una somma massima annua pari a euro 122.000,00 prevista dall'articolo 23, comma 3, secondo periodo della l.r. 88/1998.

4. La Regione si impegna a erogare alla Città Metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) ed e) un contributo annuo pari a € 331.889,14 euro per l'anno 2018.

5. La Regione si impegna a erogare alla Città Metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, lettere d) un contributo annuo pari a 3.200,00 euro per l'anno 2018 .

6. Per gli anni successivi la Regione si impegna a confermare la strategicità delle attività svolte dalla polizia provinciale e la continuità dei servizi di vigilanza oggetto della presente convenzione e, conseguentemente, ad adoperarsi per garantire il livello di finanziamento previsto dalla presente convenzione.

#### Art. 6

#### Durata

1. La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovata alla scadenza, previa determinazione dell'importo del contributo spettante da stabilirsi con successiva delibera della Giunta regionale.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.e ii.

Per la Regione Toscana  
Assessore Vittorio Bugli

Per la Città metropolitana di Firenze

---

---